

Mauro Bussani, *Il diritto dell'Occidente. Geopolitica delle regole globali*, Einaudi, 2010, €19,50, pp. 354, ISBN 9788806185770

Ilaria Durigon, Università degli Studi di Padova

Nell'ambito del dibattito sui problemi inerenti alla globalizzazione, l'opera di Bussani rappresenta un contributo, sotto molti profili, interessante. In questo libro l'autore discute del modo in cui il diritto è diventato lo strumento principe con cui l'Occidente ha ottenuto una supremazia indiscussa sul piano globale. Il diritto si mostrerà come l'artefice della costituzione di un sistema globale in cui il dominio sul piano giuridico sarà causa e non conseguenza della *leadership* occidentale in campo economico e politico. L'originalità dell'approccio di Bussani sta nell'aver invertito i termini con cui solitamente si interpretano le ragioni degli squilibri che agiscono a livello internazionale. Se l'economia ha giocato un ruolo fondamentale nel determinare i meccanismi di potere all'interno delle relazioni tra attori globali, il dominio in questo settore, in particolare nel commercio e nella finanza, si sviluppa ed esercita attraverso l'utilizzo di uno strumentario giuridico specifico.

Il *focus* sul diritto, il comprendere come questo rappresenti il primo e l'indispensabile strumento di un potere che si autolegittima, nasce dalla consapevolezza che il diritto è, dell'Occidente, "l'istituzione più strutturata e rivelatrice" (p.X). Il diritto è, potremmo dire, una struttura all'interno della quale economia e politica agiscono e si sviluppano secondo specifiche modalità strettamente dipendenti dall'istanza che le struttura e "formalizza". È importante sottolineare come l'autore intenda il diritto in un'accezione ampia che include tutte le regole che una comunità utilizza per organizzarsi. Il diritto, lungi dall'esaurirsi nel diritto ufficiale dello Stato, è costituito da diversi strati distinguibili mediante la dicotomia formalità/informalità. Al di là della formalità del diritto delle norme e delle decisioni giudiziali, sussiste uno strato che, di quelle norme e decisioni, rappresenta l'autentico fondamento. Si tratta di quel diritto in cui si esprimono le consuetudini e le tradizioni, la "storia" e la "cultura" di un determinato popolo. Il contenuto di una norma non prescinde dallo spazio in cui essa si applica. Al contrario, è questo strato giuridico che garantisce alla norma la sua effettività. Non è possibile sapere quale sia il contenuto di una

legge “senza conoscere quell’insieme di elementi che vanno dal modo in cui si formano i giuristi, al loro linguaggio, alle ragioni per cui costoro si sentono obbligati a prendere una determinata decisione” (p.11). La constatazione della sussistenza di uno strato giuridico informale permette all’autore di sviluppare due operazioni distinte. Da un lato, riconoscere l’informalità permette di includere nella considerazione giuridica anche quelle regole che rivestono un’importanza fondamentale all’interno dello spazio globale, pur essendo laterali rispetto agli strumenti normativi formali. Si tratta di rendere conto del modo in cui la soluzione di controversie, la gestione degli affari, più che a norme, si conformi a valori riconosciuti dagli attori in gioco, dando così vita ad un insieme di regole autocreate e rispondenti a esigenze parziali. Dall’altro lato, il riconoscimento del livello informale è utilizzato da Bussani come autentico snodo problematico a partire dal quale agire una critica serrata del tentativo di imporre, da parte dell’Occidente, un unico modello giuridico. Tale tentativo sarebbe destinato al fallimento proprio a partire dall’idea che nessun sistema di leggi può essere imposto dall’alto, se questo stesso sistema non si struttura e sviluppa in conformità di quello strato giuridico in cui si sedimentano la tradizione e la storia di un determinato paese. La critica che l’autore fa rispetto all’imposizione del modello giuridico occidentale non si sostanzia quindi semplicemente in direzione delle motivazioni che la sottendono, ma anche rispetto all’idea di diritto che quel modello impone. Questo infatti fa del diritto uno strumento tecnico, la cui tecnicità non significa però neutralità, bensì totale dipendenza dalle logiche di potere a partire dal quale esso si sviluppa. La “politicalità” intrinseca all’immagine di un diritto come tecnica si mostra in maniera evidente nel momento in cui si osservano le dinamiche con cui gli Stati Uniti hanno saputo conseguire un’egemonia sul piano globale, egemonia che non si identifica semplicemente con il predominio sul piano strettamente economico, e che coincide con l’imposizione del loro modello giuridico. L’“americanizzazione” del diritto è il prodotto del modo in cui gli Stati Uniti hanno saputo enfatizzare il ruolo di due essenziali “fabbriche di produzione del dibattito politico e dello stesso più generale discorso pubblico” (p.52). Si tratta di due elementi centrali nel loro sistema giuridico, vale a dire il sistema delle corti e il ruolo rilevante dei giuristi e della loro comunità accademica. L’esportazione del modello della *common law*,

l'accettazione da parte delle corti statunitensi della giurisdizione su casi portati in giudizio da attori stranieri su questioni inerenti al loro paese di origine, hanno fatto sì che l'America diffondesse un'immagine del proprio diritto come l'unico capace di farsi da un lato portatore delle dinamiche globali, dall'altro strumento privilegiato per la soluzione di controversie e per il controllo dell'operato dei governi degli altri paesi. Come gli Stati Uniti siano riusciti in questa operazione si spiega anche per mezzo dell'uso strumentale con cui essi hanno utilizzato concetti e nozioni tipici della storia occidentale che, privati del loro necessario rimando a quella storia, risultano essere facilmente utilizzabili come potenti strumenti simbolici. "Democrazia", "*rule of law*", "diritti umani" sono diventate le vuote parole d'ordine di un sistema di perpetrazione dell'egemonia nordamericana a scapito di modelli giuridici altri, costituitisi secondo tradizioni e culture, storie, non occidentali. In maniera convincente e circostanziata, Bussani sottolinea come sia nell'esportazione e nella diffusione del loro modello giuridico che gli Stati Uniti hanno saputo realizzare la loro opera più monumentale, "certo la meglio adatta ad essere collocata in una prospettiva 'imperiale' " (p.59). Mascherando intenzioni spesso poco innocenti, l'Occidente ha fatto del diritto il luogo specifico di un'azione "civilizzatrice". Questa si concretizza, agli occhi attenti dell'autore, come una commistione fra "messianesimo giuridico" e "visionaria indifferenza per la complessa realtà non occidentale" (p.61). Penetrando, per mezzo del diritto, all'interno dei linguaggi, della retorica che governa le relazioni internazionali, della cultura e della formazione universitaria, l'Occidente impone la sua visione come l'unica meritevole di essere impiegata e diffusa, ergendosi così a detentore unico, monopolista assoluto di un'idea di giustizia che riduce la diversità culturale a nemico da combattere.

È nella nozione di *rule of law* che l' "ardore universalistico" occidentale ha trovato il primo motore della sua espansione. Depurata del suo senso storico, del necessario ancoramento alla storia di cui è prodotto, questa nozione è diventata centrale nel definire e determinare l'agenda degli attori occidentali all'interno dello scenario globale. La *rule of law*, spiega l'autore, è insieme seme e frutto della storia occidentale e, nel suo centro, essa altro non è che "un modello organizzativo in cui il potere decisionale sui conflitti che sorgono in una società [...] viene assegnato principalmente ad un giurista laico, il quale è

chiamato ad operare imparzialmente” (p.48). Sul piano globale, questo concetto si sostanzia in due direzioni distinte. Nella gestione degli affari transnazionali, nel commercio e nella finanza, essa vuol dire rispetto della proprietà privata e della “sacralità” dei contratti; in ambito, almeno in apparenza, non economico, *rule of law* è sinonimo di rispetto dei diritti umani e di una concezione, ovviamente tutta occidentale, e in questo senso strumentale, di democrazia. Queste due direzioni in cui si sostanzia globalmente la *rule of law* sono in realtà, ed è questa un’altra delle importanti acquisizioni del libro, due facce della stessa medaglia. Infatti la democrazia lungi dall’esaurirsi nei concetti di libertà, uguaglianza e rappresentatività prevede, come centrale e fondante, “la libera accessibilità e l’incisiva protezione della proprietà privata, serbatoio di obblighi e diritti, di riflessi comunicativi” (p.187). Il riconoscimento di una sfera privata intangibile dell’individuo si costituisce e si sviluppa all’interno della democrazia su immagine della struttura di tutela elaborata per la proprietà privata. Il modo in cui, quindi, si sono sviluppati quei diritti e quegli obblighi definiti come “democratici” non prescinde, ma anzi è intimamente connesso, al ruolo che la difesa della proprietà privata ha avuto nel corso della storia occidentale.

La necessaria decontestualizzazione attuata dal tentativo di imporre l’idea di *rule of law* misconosce la sussistenza di strati giuridici in cui il concetto di proprietà privata, tipicamente individualistico, è completamente estraneo. Da qui i numerosi fallimenti della sua applicazione in aree non occidentali. Ciò si verifica anche nei tentativi di fare della democrazia un modello da esportare là dove la storia e la tradizione non si sono costituite a immagine e somiglianza di quella occidentale. E se la democrazia appare agli occhi dell’autore come il modello preferibile, ciò è dovuto non tanto ai principi che la sottendono, quanto piuttosto alla sua “maggiore flessibilità di risposta *nel tempo*” (p.186). Il che non comporta una sua possibile interpretazione come “modello di trapianto” giacché essa sottende un complesso di elementi che si trovano radicalmente ancorati alla tradizione e alla cultura occidentali. Anche qui il diritto riveste un ruolo centrale. Rispetto a chi fa del problema della rappresentatività il nucleo problematico delle discussioni circa la legittimazione delle istituzioni globali, Bussani sottolinea come davvero significativa non sia tanto la rappresentatività, quanto piuttosto il diritto. Esso consiste

nell'autentico strumento di legittimazione del potere, il punto sul quale occorre lavorare per garantire un maggiore equilibrio nelle relazioni fra attori globali. In merito a ciò la proposta dell'autore sembra ruotare attorno alla possibilità di una ridefinizione dell'idea di diritto, una ridefinizione che agisca in senso critico rispetto al modello dominante. Due sono gli elementi di esso che dovrebbero essere messi in discussione. Innanzitutto, come abbiamo visto, la tecnicità, dall'altro l'idea che il diritto afferisca ad uno spazio autonomo. Tecnicità e autonomia sono quei caratteri che fanno del diritto occidentale un diritto incapace di farsi portatore del senso e della specificità di culture diverse da quella occidentale. Contro la tecnicità e l'autonomia del giuridico, Bussani propone un'idea di diritto che si faccia carico della storia, un diritto quindi che non riducendosi alla strumentalità di decisioni imposte dall'alto, sappia istituire un legame concreto con la realtà a cui si applica.